



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1^a Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G.** avente ad oggetto: **contratti bancari**

TRA

(C.F.:) e
(C.F.:), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. , presso il cui studio, sito in alla , elettivamente domiciliario;

- PARTE OPPONENTE

E

(già), già
(P.IVA:), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia per il presente giudizio;

- PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.

Proc. N.R.G.A.C. - Sentenza



MOTIVI DELLA DECISIONE

Repert. n. _____

del _____

Con atto di citazione regolarmente notificato _____ e _____ hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. _____ con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della _____, dell'importo pari ad € _____, a titolo di rate impagate del contratto di credito al consumo n. _____ stipulato con _____ poi incorporata nella _____, oltre interessi come da domanda, accessori e spese del procedimento monitorio.

Gli opposenti hanno dedotto: quale primo motivo di opposizione, la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del monitorio per violazione dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., atteso che quella prodotta dall'opposta è una mera proposta di finanziamento, di cui peraltro disconosce la conformità rispetto all'originale; quale secondo motivo di opposizione, che essi sono del tutto estranei rispetto al contratto di finanziamento posto alla base del ricorso per ingiunzione, in quanto essi non hanno mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con _____

_____, che, poi, ha ceduto il credito alla odierna opposta e non hanno ricevuto in relazione a tale finanziamento erogazioni di somme da parte della _____; che, peraltro, essi disconoscono le sottoscrizioni a loro apparentemente riconducibili apposte sulla richiesta di finanziamento prodotta dall'opposta; quale terzo motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva della opposta rispetto al credito azionato in via monitoria, poiché dalla copia degli atti di cessione versati in atti dalla opposta non emerge l'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari oggetto della cessione ex art. 58 T.U.B. tra _____

_____ e la _____; quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione; quale quinto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento _____



RG n.

sarebbe stato indicato un T.A.E.G. inferiore rispetto a quello concretamente applicato, sarebbe vessatoria la clausola relativa al ritardo nei pagamenti e la clausola sulla decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto e sarebbero stati pattuiti interessi usurari.

In virtù di quanto innanzi esposto

e

hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva in giudizio la deducendo: che il Decreto Ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di valido contratto di finanziamento n., sottoscritto in data, perfezionato tra i sigg.ri, quali mutuatari e la, appartenente al genere "credito al consumo", al fine di ottenere l'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di n.1 autovettura Tipo che il contratto in oggetto contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge di riferimento ed è compiutamente sottoscritto dagli obbligati e tutte le condizioni contrattuali sono validamente sottoscritte, anche specificamente; che il, l'originaria finanziatrice erogava l'importo finanziato richiesto a favore dei sigg.ri e, laddove invece i debitori non ottemperavano alle obbligazioni assunte in sede contrattuale; che, infatti, stante il perdurare dell'inadempimento, l'originaria finanziatrice si vedeva costretta a sollecitare l'adempimento del versamento del dovuto ai sigg.ri e

, come si evince dalle comunicazioni allegate al fascicolo monitorio regolarmente notificate e ricevute; che in relazione al suddetto rapporto era maturato un saldo debitore pari ad € , come provato dall'esame dell'estratto conto integrale ed analitico certificato ex art. 50 T.U.B.,



Reperit. n. 2278/2024

dimesso in sede monitoria; che con atto del 14/09/2018 la Compass Banca S.P.A. ha ceduto "pro soluto" il proprio credito ad [redacted]; che, successivamente, con atto del [redacted] la [redacted] Ital Italy S.R.L. ha ceduto, "pro soluto", il suddetto credito alla opposta [redacted]; che essa ha fornito piena prova della propria pretesa creditoria producendo: - il contratto sottoscritto dalle parti opponenti con Compass S.P.A.; - l'estratto conto integrale ed analitico certificato ex art. 50 T.U.B.; - l'atto di cessione del credito; che l'accettazione della richiesta di finanziamento è stata comunicata dalla [redacted] al sig. [redacted], in data [redacted] ovvero contestualmente alla erogazione del finanziamento, che dunque si è perfezionato; che il disconoscimento formulato dagli opponenti è inammissibile, in quanto generico e non circostanziato, risolvendosi in una mera clausola di stile; che, in ogni caso, essa precisa che la cedente [redacted] consegnava all'opposta, quale cessionaria: - il contratto per cui si procede, sul quale il concessionario convenzionato ha dichiarato espressamente, nel riquadro posto in basso alla pagina 4 di 13 del contratto di finanziamento (cfr. pag.4 di 13 doc.3 fascicolo monitorio), che ed in sua presenza dai Richiedenti i cui dati personali, riportati in questa richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale. le firme apposte sono vere e autentiche e sono state apposte personalmente; - la patente di guida e la tessera sanitaria del sig. [redacted]; - la carta di identità e la tessera sanitaria della sig.ra [redacted]; - la busta paga del sig. [redacted] e [redacted] della [redacted]; che tale documentazione veniva consegnata dagli opponenti in sede di sottoscrizione del contratto; che, soprattutto, emerge dalla documentazione contabile dimessa dalla opposta, che i debitori hanno regolarmente dato esecuzione al contratto provvedendo al pagamento parziale del medesimo, prima di rendersi inadempienti; che,



al riguardo, si osserva anche che, sempre come risulta dall'estratto RG n. 2324/2024 del 29/04/2024 dimesso unitamente al ricorso per ingiunzione n. 2324/2024 del 29/04/2024 rimborsato n. 2324/2024 del 29/04/2024) rate (nello specifico dalla rata di

alla rata di ; che, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si voglia dar credito alle doglianze attoree, stante il formale disconoscimento delle firme apposte al contratto di finanziamento prodotto in fase monitoria recante n., oggetto di causa, intendendo l'odierna opposta avvalersi del documento disconosciuto, formula istanza di verifica ex art. 216 c.p.c.; che in sede monitoria essa ha provveduto a depositare l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale di cessione "pro soluto" del credito da A. ad

nonché, il contratto di cessione del credito perfezionato tra e la che nel caso di specie, della cessione del credito è stata data prova mediante il deposito dei documenti di seguito elencati: - Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. del attestante la cessione del credito tra e la - contratto di cessione "pro soluto", mediante il quale la ha ceduto alla il credito oggetto di causa, perfezionato in data ; - n. (.....) raccomandata a/r ricevute il , mediante la quale la

.. informava gli opposenti in ordine alla perfezionata cessione del credito; - contratto di cessione pro-soluto, mediante il quale la ha ceduto alla il credito oggetto di causa, perfezionato in data , con allegato elenco crediti tra cui quello oggetto di opposizione; - annex riferito al credito ceduto, per cui si precisa che il numero di pratica coincide esattamente con il numero indicato in contratto, con il numero di pratica indicato nell'accettazione della richiesta di prestito, con il numero di finanziamento indicato nella raccomandata di avvenuta cessione "pro soluto" del credito,



nonché con il numero di rapporto indicato in estratto conto, comunicazione ex art. 1264 c.c., la cui notifica si perfezionava, nei confronti dei debitori e in data ...; che le contestazioni di parte opponente circa la validità del contratto di finanziamento posto a fondamento del monitorio sono del tutto generiche; che le difese di parte opponente integrano gli estremi della lite temeraria con conseguente necessaria sanzione ex art. 96 c.p.c.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. ...); in via subordinata, accertare e dichiarare che

... sono debitori, nei suoi confronti, dell'importo di € ..., e, comunque, di quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del presente giudizio o ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare i ... al pagamento in suo favore, dell'importo di € ... della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, quindi onerava le parti di provvedere al tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010; a tanto provvedeva la parte opposta **(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il ... da parte opposta).**

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del ..., tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle



comparse conclusionali e memorie di replica, depositate dalla
 comunicazione del decreto reso all'esito dell'opposizione. Repertorio n. 5232/24
 4 del

SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE

Con il **primo motivo** di opposizione parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del monitorio per violazione dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., atteso che quella prodotta dall'opposta è una mera proposta di finanziamento, di cui peraltro disconosce la conformità rispetto all'originale.

Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

In ordine alla dedotta nullità per violazione dell'articolo 117 T.U.B., per essere stato il contratto di credito consumo n. _____, sottoscritto solo dai clienti, la Suprema Corte ("ex multis" Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che *"... la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, resolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n.*



898). *Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvencono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.*

Applicando il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione al caso di specie, ne consegue che il contratto di finanziamento contestato è valido, essendo stato sottoscritto dagli oppositori (**cf. _____ della produzione della fase monitoria**), unici soggetti, quale clienti-contraenti deboli, legittimati a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, mentre il consenso della opposta può agevolmente rinvenirsi sia documentalmente (**cf. _____ della produzione di parte opposta**) nell'accettazione del finanziamento comunicata dalla _____ agli odierni



opponenti, sia dall'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, non
 contestata dalla parte opponente, come tale da ritenersi provata ai sensi e
 per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c., e comprovata dalla
 circostanza, risultante documentalmente (cfr. **la produzione**

della fase monitoria) che gli opposenti hanno regolarmente dato
 esecuzione al contratto **provvedendo al pagamento parziale del**
medesimo, prima di rendersi inadempienti, avendo rimborsato n.

rate del prestito, da ; **ad** , chiara ed
 inequivocabile manifestazione della volontà di concludere, sia pure
 mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.

Quanto poi al disconoscimento della conformità del documento consistente
 nella richiesta di finanziamento rispetto all'originale, esso è inammissibile;
 infatti, come sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ("ex
 multis" Cass. Civ., n. 24634/2021) *"Il disconoscimento formale della
 conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia,
 attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il
 documento che si intende contestare, **sia gli aspetti differenziali di quello
 prodotto rispetto all'originale.**"*.

Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche delineate dalla
 Suprema Corte alla vicenda in esame ne deriva che non avendo gli
 opposenti indicato, neppure genericamente, quali sarebbero gli aspetti
 differenziali tra il documento prodotto in copia rispetto all'originale, il
 relativo disconoscimento deve ritenersi *"tamquam non esset"*.

Con il **secondo motivo** di opposizione gli opposenti hanno dedotto di essere
 totalmente estranei rispetto al contratto di finanziamento posto alla base del
 ricorso per ingiunzione, in quanto essi non avrebbero mai sottoscritto alcun
 contratto di prestito con , che ha poi ceduto il credito
 alla odierna opposta, e non avrebbero ricevuto, in relazione a tale
 finanziamento, erogazioni di somme da parte della .;



che, peraltro, essi disconoscono le sottoscrizioni a loro apparentemente riconducibili apposte sulla richiesta di finanziamento prodotta dall'opposta.

Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante (cfr. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) nel ritenere che **“il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”**. Inoltre, **“l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).**

Nella fattispecie concreta risulta provato documentalmente **(cfr. della produzione della fase monitoria)** che gli oppositori hanno provveduto a restituire n. 47 rate del finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio, comportamento, questo, che da un lato costituisce volontaria esecuzione del contratto stesso e che, dall'altro, appare evidentemente del tutto incompatibile con il dedotto disconoscimento.

Con il **terzo motivo** di opposizione parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della opposita rispetto al credito azionato in via monitoria, poiché dalla copia degli atti di cessione versati in atti non emergerebbe l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto della cessione ex art. 58 T.U.B. tra la . . . e la . . .

Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.



Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“*ex multis*” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) *“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest’ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”*

Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell’azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso; quanto piuttosto della sussistenza oppure no della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.

Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assume, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell’obbligazione e trova la propria disciplina generale nell’art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo



credito, anche senza il consenso del debitore; in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ...”*. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina *ex art.* 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.

In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 22268/2018).

Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui



tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione in blocco” mediante riferimento a criteri individualizzanti.

Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“*ex multis*” Cass. Civ., n. 24978/2020; quello secondo il quale “*La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*”.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame deve ritenersi che la ... abbia fornito la prova della avvenuta cessione da parte della originaria mutuante e, dunque, di essere titolare del diritto di credito azionato in via monitoria.

Invero, parte opposta ha prodotto:

- copia del contratto di cessione del credito perfezionato il ... tra la ... e la ... con l’allegato contenente il nominativo della posizione debitoria riferita al ... (cfr. ... della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
- copia del contratto di cessione del credito perfezionato il ... tra la ... e la ... (cfr. ... della produzione della fase monitoria);
- annex riferito al credito ceduto (cfr. ... della produzione di parte opposta), in cui il numero di pratica ... coincide con il numero indicato in contratto (cfr. ... della produzione della fase monitoria), con il numero di pratica indicato nell’accettazione della richiesta di prestito (cfr. ... della produzione di parte opposta),



con il numero di finanziamento indicato nella raccomandata di
 avvenuta cessione “*pro soluto*” del credito (**cf. della produzione
 di parte opposta**) e con il numero di rapporto indicato in estratto
 conto (**cf. della produzione della fase monitoria**).

Dunque, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, la opposta ha fornito la prova sia dell’esistenza dei contratti traslativi del diritto di credito oggetto di ingiunzione, sia dell’inclusione del credito stesso in tali cessioni, assolvendo così all’onere, su di essa gravante, di dimostrare la propria titolarità attiva.

Con il **quarto motivo** di opposizione gli opposenti contestano che l’opposta non avrebbe fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione.

Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.

La parte opposta, infatti, ha fornito la prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito fatto valere in via monitoria producendo in giudizio:

- copia del contratto di credito al consumo n. _____ sottoscritto dalle parti opponenti con _____ (**cf. della produzione della fase monitoria**);
- l’estratto conto integrale ed analitico certificato ex art. 50 T.U.B. (**cf. della produzione della fase monitoria**).

Dunque, atteso che gli opposenti non hanno contestato di non avere provveduto a restituire gli importi ad essi richiesti, né tantomeno ha fornito la prova, su loro gravante, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2697 c.c. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere provveduto ad adempiere all’obbligo restitutorio, ne consegue che tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 115, comma 1, c.p.c.

Con il **quinto ed ultimo motivo di opposizione** gli opposenti hanno eccepito che nel contratto di finanziamento sarebbe stato indicato un T.A.E.G. inferiore rispetto a quello concretamente applicato, che le clausole relative al ritardo nei pagamenti ed alla decadenza dal beneficio del termine



e risoluzione del contratto sarebbero vessatorie e che sarebbero stati pattuiti interessi usurari.

Repert. n. 1 del

Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

Per quanto riguarda l'asserita discrasia tra il T.A.E.G. indicato e quello, maggiore, asseritamente applicato, si osserva che la doglianza è del tutto generica, non contenendo alcun riferimento al contenuto contrattuale, né tanto meno a quale sarebbe stato il T.A.E.G. concretamente applicato, né le ragioni di tale asserita divergenza. Quanto alla usurarietà degli interessi dedotta dalla parte opponente, poi, occorre considerare che la contestazione afferente la presunta usurarietà degli interessi da questa sollevata è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello "soglia" ed il trimestre di riferimento, il che non è assolutamente avvenuto nella vicenda che ci occupa (**cf. atto di citazione in opposizione**). Peraltro, l'opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la doglianza circa l'usurarietà degli interessi nel contratto di prestito posto alla base del ricorso monitorio. In ordine alla eccezione di vessatorietà delle clausole di cui sopra, occorre rilevare da una parte che la contestazione di parte opponente risulta del tutto generica, sfornita di qualsivoglia riferimento al contenuto concreto delle pattuizioni stesse e, dall'altra parte, circa l'illeggibilità delle clausole stesse, che *"Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale intellegibile; nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata."* (Cass. Civ., n. 3307/2018).



Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. _____ va confermato e, stante il disposto dell'art. 653, comma 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.

SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'opposizione è stata accolta e le domande subordinate proposte dall'opposta rigettate, **sono poste a carico di** _____ **e** _____ **in solido tra loro** e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ _____, pari al valore del monitorio) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € _____ a titolo di compensi professionali (di cui € _____ per la fase di studio; € _____ per la fase introduttiva; € _____ per la fase istruttoria/trattazione; € _____ per la fase decisionale), nonché € _____ per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. _____ e lo dichiara esecutivo;
- 2) Condanna _____ e _____ al pagamento, in solido tra loro, in favore della _____ al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € _____ per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Salerno **il 26/4/2024**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo

